

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1051 del 20/02/2025
Oggetto	REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 - PERSICO LAURA E PERSICO FRANCESCA. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE, IN PRECEDENZA RILASCIATA A PERSICO LUIGI LORENZO, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), FRAZIONE SOARZA, LOCALITÀ CASCINA BENITA, AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0511 - SINADOC 35688/2024.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1066 del 19/02/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno venti FEBBRAIO 2025 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

OGGETTO: REG. REG. N. 41/01 ARTT. 27, 28 E 31 – PERSICO LAURA E PERSICO FRANCESCA. RINNOVO CON CAMBIO TITOLARITÀ E VARIANTE SOSTANZIALE (AUMENTO DEL VOLUME ANNUO DEL PRELIEVO) DELLA CONCESSIONE, IN PRECEDENZA RILASCIATA A PERSICO LUIGI LORENZO, PER LA DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA IN COMUNE DI VILLANOVA SULL'ARDA (PC), FRAZIONE SOARZA, LOCALITÀ CASCINA BENITA, AD USO IRRIGUO - PROC. PCPPA0511 - SINADOC 35688/2024.

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il R.D. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la L.R. 4/2018 (Disciplina della procedura di V.I.A); il R.R. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la L.R. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie: 609/2002, 1325/2003, 1274, 2242 e 1994 del 2005 1985/2011, 65/2015 e 1717/2021; la d.G.R. 787/2014 sulla durata delle concessioni; le d.G.R. 2067/2015 e 2293/2021 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dall'Amministrazione Provinciale di Piacenza con atto C.P. n.69 del 2 luglio 2010 e la nota pervenuta il 17/02/2017 con n. 1809 di prot. con la quale l'Amministrazione Provinciale forniva una interpretazione delle disposizioni contenute nelle Norme del vigente PTCP (Allegato N5) in merito all'obbligo di installazione dei misuratori di portata;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta Regionale Emilia – Romagna n° 1181/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n° 13/2015, attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 130/2021, 94/2023, 39/2021 e 49/2024 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DATO ATTO che:

- con atto cumulativo n. 18593 del 24/12/2015 del Responsabile del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po di Piacenza della Regione Emilia-Romagna veniva disposto il rilascio della concessione (proc. PCPPA0511) al sig. Persico Luigi Lorenzo (C.F. PRSLLR43A14F671K) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, ad uso irriguo, mediante due pozzi, fra i quali quello situato in Comune di Villanova sull'Arda (PC), Frazione Soarza, Località Cascina Benita (avente portata massima di 15 l/s e volume di prelievo pari a 2.919 mc/anno), con scadenza fissata al 30/09/2024;
- le sigg.re Persico Laura (C.F. PRSLRA70C65F671P) e Persico Francesca (C.F. PR-SFNC73H47F671O), eredi del suddetto sig. Persico Luigi Lorenzo e attuali proprietari del terreno ove è ubicata l'opera di presa di cui trattasi, hanno presentato a questo Servizio (assunta al protocollo ARP AE con il n. 171374 in data 24/09/2024), successivamente integrata con diversa documentazione, da ultima pervenuta in data 22/11/2024 (assunta al protocollo ARP AE con il n. 212183), richiesta di rinnovo, con cambio di titolarità e approvazione di variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo), della concessione concernente l'opera di presa sopra descritta (che ha mantenuto il codice procedimento PCPPA0511), avente ora le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;

- ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Frazione Soarza, Località Cascina Benita, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 3, mappale n. 65; coordinate UTM-RER: X: 580.325 Y: 989.386;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima di esercizio pari a l/s 15;
- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.587;

CONSIDERATO che la domanda presenta i requisiti per essere sottoposta al procedimento di concessione per la derivazione da acque sotterranee ai sensi dell'art. 5 e ss., R.R. 41/2001;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della succitata domanda sul BURERT n. 370 del 04/12/2024 senza che nei termini previsti dal predetto avviso siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

DATO INOLTRE ATTO che la destinazione d'uso della risorsa idrica è qualificabile, per la definizione del canone, come uso "irrigazione agricola";

ACCERTATO che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano culturale, sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1415/2016;

CONSIDERATO che:

- il rilascio del titolo concessorio è subordinato al parere dell'Autorità di Bacino (oggi Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po), ai sensi dell'art. 7, R.D. 1775/1933 e degli artt. 9 e 12, R.R. 41/2001;
- la medesima Autorità ha approvato la c.d. "*Direttiva Derivazioni*" (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017), precisando che l'espressione del parere di competenza non è necessaria nei casi in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi verificata sulla base dei criteri di cui al c.d. "*Metodo ERA*", definiti dalla medesima Direttiva;
- con nota assunta al protocollo ARPAE n. 195932 del 17/11/2023, sono state fornite dall'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po indicazioni specifiche sull'applicazione del suddetto "*Metodo ERA*" della "*Direttiva Derivazioni*";

- in base alla valutazione ex ante condotta col “*Metodo ERA*”, la derivazione oggetto di concessione ricade nei casi di “*Attrazione*”, definiti dalla medesima Direttiva;

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dai seguenti Enti:

- Provincia di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 219987 in data 04/12/2024);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza (nota assunta al protocollo ARPAE con il n. 219067 in data 03/12/2024);

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per i canoni fino all’anno 2025;
- il precedente titolare, del quale i richiedenti sono eredi, ha versato la somma pari a 250,00 euro a titolo di deposito cauzionale in data 22/03/2016;

CONSIDERATO che, nel procedimento istruttorio, non sono emerse sopravvenute ragioni di pubblico interesse in relazione alla tutela della qualità, quantità ed uso della risorsa né condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all’art. 22 del R.R. 41/2001;

RESO NOTO che:

- la Responsabile del procedimento è la Titolare dell’Incarico di funzione “Polo specialistico Demanio Idrico Acque per uso agricolo”, Area Autorizzazioni e Concessioni Ovest - ARPAE Emilia-Romagna, Giovanna Calciati;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell’ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile sul sito web dell’Agenzia www.arpae.it;

DATO ATTO che, ai sensi di quanto previsto all’art. 6 bis L. n. 241/1990, nei confronti della Responsabile del procedimento e della Dirigente firmataria non sussistono situazioni di conflitto di interessi, nemmeno potenziale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio del rinnovo con variante sostanziale e cambio di titolarità della concessione codice pratica PCPPA0511;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. **di assentire**, ai sensi degli artt. 27, 28 e 31 R.R. 41/2001, alle sigg.re **Persico Laura** (C.F. PRSLRA70C65F671P) e **Persico Francesca** (C.F. PRSFNC73H47F671O), fatti salvi i diritti di terzi, il rinnovo con cambio di titolarità e variante sostanziale (aumento del volume annuo del prelievo) della concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, codice pratica PCPPA0511, con le caratteristiche di seguito descritte:
 - prelievo da esercitarsi mediante pozzo avente profondità di m 20;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Villanova sull'Arda (PC), Frazione Soarza, Località Cascina Benita, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 3, mappale n. 65; coordinate UTM-RER: X: 580.325 Y: 989.386;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 15;
 - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 30.587;
 - corpo idrico interessato: cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA - Confinato Superiore (limite acquifero A2 mt 131 da p.c.);
2. **di stabilire** che la concessione è valida **fino al 31/12/2034**;
3. **di approvare** il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 17/02/2025;
4. **di dare atto** che quanto dovuto per i canoni sino all'anno 2025 è stato pagato;
5. **di dare atto** che la somma richiesta a titolo di deposito cauzionale, quantificata in 250,00 euro, è stata versata;
6. **di provvedere** alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;

7. **di dare atto** che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

8. **di rendere noto** che:

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpa;

9. **di dare, infine, atto** che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla data di notifica, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla medesima data;

10. **di notificare** il presente provvedimento nei termini di legge.

La Dirigente Responsabile del

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

dott.a Anna Callegari

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione per la derivazione da acque pubbliche rilasciata alle sigg.re **Persico Laura** (C.F. PRSLRA70C65F671P) e **Persico Francesca** (C.F. PRSFNC73H47F671O) - codice pratica PCPPA0511.

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è costituita da n. 1 pozzo avente profondità di m 20, con colonna filtrante in ferro del diametro di mm 219, equipaggiato con motopompa non sommersa aspirante della potenza di 80 kW.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Villanova sull'Arda (PC), Frazione Soarza, Località Cascina Benita, su terreno di proprietà delle richiedenti, censito al N.C.T. del medesimo summenzionato Comune al Foglio n. 3, mappale n. 65; coordinate UTM-RER: X: 580.325 Y: 989.386;

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo, e può essere utilizzata esclusivamente per l'irrigazione dei terreni agricoli censiti al N.C.T. del Comune di Villanova sull'Arda (PC), foglio n. 3, mappali n.ri 65, 81, 83, 92, 95 e 96 - della superficie complessiva di circa 07.80.23 Ha.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 15 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 30.587.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico cod. 0630ER-DQ2-PPCS nome: PIANURA ALLUVIONALE PADANA - Confinato Superiore (limite acquifero A2 mt 131 da p.c.).

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La L.R. n. 3/1999 e ss.mm. e ii. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.
2. La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.
3. Il canone dovuto per l'anno **2025** ammonta a **euro 146,92**.
4. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, anche se non possa o non voglia fare uso in

tutto o in parte dell'acqua concessa.

5. Il concessionario è tenuto ad adeguare il canone in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
6. Il concessionario, qualora il misuratore installato ai sensi dell'art. 7 del presente Disciplinare, al 31 dicembre dell'anno di riferimento dovesse rilevare un volume di acqua prelevata inferiore a quello concesso, potrà richiedere che la parte del canone anticipatamente versata per i volumi non prelevati venga imputata a compensazione per i versamenti del canone dell'anno successivo.
7. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).
8. Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a **250,00 euro**, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è valida fino al **31/12/2034**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancata installazione del dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua prelevata; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza e al Servizio competente per la tutela e la gestione delle acque della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni

raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.
8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
9. **Obbligo** di verificare la sussistenza di fenomeni di criticità per i prelievi eccessivi da falda (subsidenza). Qualora si rendessero idonee fonti alternative di approvvigionamento, la concessione di cui trattasi potrà essere rivista o revocata.

ARTICOLO 8 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone. In particolare, in caso di successivo accertamento di criticità della falda da cui si effettua il prelievo, l'Amministrazione concedente potrà intervenire in revisione dell'atto concessorio e, eventualmente, ridurre la quantità d'acqua concessa a tutela della falda captata.

ARTICOLO 9 - SANZIONI

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss. mm. e integrazioni, qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare.

ARTICOLO 10 - VINCOLO DI RESPONSABILITÀ SOLIDALE

La concessione che forma oggetto del presente disciplinare è rilasciata in solido a favore delle sigg.re **Persico Laura** (C.F. PRSLRA70C65F671P) e **Persico Francesca** (C.F. PRSFNC73H47F671O), conseguentemente, qualora una delle parti venga meno agli obblighi assunti con la presente concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la derivazione con tutti gli obblighi relativi.

Le sottoscritte Persico Laura (C.F. PRSLRA70C65F671P) e Persico Francesca (C.F. PRSFNC73H47F671O), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

in data 17/02/2025

Firmato, per accettazione, dalle concessionarie

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.